

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6

Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica

Pubblicazione: B.U. Umbria 10 febbraio 2010, n.7

Contenuti della legge

Con la legge regionale 6/2010, si incentiva il ricorso alle procedure concorsuali nella progettazione delle opere pubbliche, al fine di migliorare la qualità architettonica, favorendo il confronto e lo scambio di idee progettuali, di soluzioni e di informazioni sulle tematiche più complesse riguardanti le opere pubbliche.

La legge prevede quattro diverse procedure concorsuali per la scelta delle soluzioni architettoniche migliori, da parte delle Amministrazioni pubbliche:

- il *concorso di progettazione*; ed
- il *concorso di idee*, entrambi disciplinati dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
- il *concorso a tema* (promosso dalla Regione);
- i *concorsi di progettazione di iniziativa privata*.

Spetta alla Giunta regionale, tramite l'adozione di un regolamento, disciplinare le modalità per lo svolgimento dei concorsi a tema e dei concorsi di progettazione di iniziativa privata.

Viene prevista anche l'istituzione di una "Commissione regionale per la progettazione di qualità" alla quale è affidata la redazione di un "Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione", adottato dalla Giunta regionale e contenente, oltre al resoconto delle attività svolte, l'individuazione degli obiettivi per l'anno successivo e le tematiche territoriali rilevanti ai fini dell'indizione dei bandi pubblici da sottoporre a procedura concorsuale. Nell'ambito di tali bandi, la Regione può anche istituire borse di studio riservate a giovani laureati che presentano progetti di elevato interesse per lo sviluppo e la qualificazione del territorio regionale. Alla Commissione regionale è attribuito il compito di giudicare i progetti presentati, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio.

Attuazione della legge

Allo stato attuale, la Giunta regionale non ha ancora adottato il regolamento attuativo.

Da ciò consegue l'impossibilità di nominare la Commissione regionale per la progettazione di qualità, e a sua volta, di redigere il Rapporto annuale, con l'individuazione degli obiettivi e dei temi assoggettabili a concorso di idee per l'assegnazione dei premi e delle borse di studio.

In ogni caso, per dare attuazione alla legge, la Regione ha bandito, con D.G.R. n. 1437 del 28 novembre 2011, **n. 2 borse di studio per la qualità architettonica**, destinate a laureati nelle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile ed ambientale, di età non superiore a 30 anni e che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni. Le borse di studio, dell'importo di € 8.000 cadauna, hanno una durata massima di 12 mesi, non rinnovabili.

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Giunta regionale			D.G.R.	Adotta il regolamento (art. 5, comma 5) che definisce: 1. le modalità per lo svolgimento delle procedure dei concorsi a tema di iniziativa della Regione e dei concorsi di progettazione banditi di iniziativa privata; 2. la forma organizzativa e le modalità operative della "Commissione regionale per la progettazione di qualità".	3 mesi dall'entrata in vigore della legge	Non adottato
Giunta regionale			-	Nomina la Commissione regionale per la progettazione di qualità (art. 13), istituita presso la competente struttura della Regione, con il compito di: <ul style="list-style-type: none"> • selezionare i progetti presentati nell'ambito dei concorsi a tema di iniziativa della Regione; • promuovere la progettazione di qualità (in particolare tramite i premi di architettura, le borse di studio e le dichiarazioni di particolare valore artistico per le opere di architettura esistenti); • redigere il "Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione". 	Dopo l'approvazione del regolamento (Termine non previsto)	Non nominata
Giunta				Adotta il Rapporto annuale per la		-

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6
Controllo di attuazione al 31/12/2011

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
regionale				promozione della qualità nella progettazione (art. 12), che deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • il monitoraggio delle attività svolte; • i risultati conseguiti; • gli obiettivi ed i temi per l'anno successivo, finalizzati all'attribuzione degli incentivi. 	E' prevista la sola cadenza annuale	